



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli
Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

24/2014
Febbraio/09/2014 (*)
Napoli 18 Febbraio 2014

L'automaticità delle prestazioni, di cui all'art. 2116 c.c., si applica anche ai collaboratori coordinati e continuativi (con o senza progetto).

Questo l'innovativo approdo giurisprudenziale del Tribunale di Bergamo, sentenza n° 941 del 12 dicembre 2013.

ATTENZIONE!!!

La sentenza rappresenta un overruling ...tutto da verificare!!

Come noto, l'art. 2106, 1° comma, c.c. prevede che: "***le prestazioni*** indicate nell'articolo 2114 [le leggi speciali determinano i casi e le forme di previdenza e di assistenza obbligatorie e le contribuzioni e prestazioni relative] ***sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali***".

La *ratio* sottesa a tale disposizione è assolutamente condivisibile: non è possibile far ricadere sull'*ignaro* prestatore di lavoro subordinato le conseguenze del comportamento omissivo/evasivo del datore di lavoro derivante dal mancato versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 1186/1995**, nel confermare tale interpretazione, aveva – però - sancito la inapplicabilità dell'art. 2116 c.c., 1° comma ai lavoratori autonomi (*id*: artigiani/commercianti), in quanto **direttamente responsabili del mancato versamento contributivo.**

Sic rebus stantibus, conclude il Giudice bergamasco con la sentenza in epigrafe, **non vi è ragione di dubitare che l'art. 2116 c.c., 1° comma, si applichi anche ai co.co.co/co.co.pro.**

Ci troviamo di fronte alla medesima fattispecie e, dunque, si deve applicare la stessa tutela.

La motivazione, secondo il Giudice di merito, è da riferire all'assunto che questi lavoratori non sono direttamente responsabili del pagamento dei contributi.

I predetti collaboratori, infatti, subiscono la trattenuta relativamente alla loro quota di competenza e non hanno alcuna possibilità di effettuare il pagamento dei contributi.

Pertanto, sarebbe assolutamente ingiusto che, in caso di inadempimento del committente, non percepiscano la prestazione previdenziale.

Certo, si potrebbe obiettare che oggi gli strumenti di controllo della propria posizione previdenziale sono decisamente all'avanguardia; consentono, infatti, un monitoraggio della situazione contributiva quasi in *real time* (cfr. estratti conto *on line*, simulatori *on line*).

Concludendo, però, sia consentito parafrasare la celeberrima frase di Aristotele (*id*: una rondine non fa primavera),**una sentenza non fa diritto!!**

Sarebbe stato meglio (molto meglio) un rinvio alla Consulta per presunta violazione dell'art. 3 (*id*: uguaglianza formale e sostanziale) e dell'art. 38 (*id*: diritto alle prestazioni previdenziali) della norma di cui all'art. 2116, 1° comma, c.c.

Oggi, avremmo (*forse*) una certezza in più!!!

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC